

II° ORIGINALE



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
dell'Associazione sportiva dilettantistica culturale
"SIKILIA" - Teatro-Musica-Danza

Il giorno trentuno del mese di Marzo dell'anno 2021, con inizio alle ore venti (ore 20:00), si riunisce l'Assemblea dell'Associazione sportiva dilettantistica culturale "SIKILIA" - Teatro-Musica-Danza, per discutere il seguente o.d.g.:

- 1) - Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo Settore" (D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018);
- 2) - Modifiche nella denominazione sociale;
- 3) - Varie ed Eventuali.

Il Presidente dell'Associazione

premette

- di avere indetto per oggi, in questo luogo e per le ore venti (20:00) in **seconda convocazione**, (essendo la prima andata deserta) l'assemblea degli associati per deliberare sul suindicato Ordine del Giorno;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata, ai sensi dell'art. 18 (diciotto) del vigente Statuto;
- che gli associati regolarmente iscritti sono 34 (trentaquattro), aventi diritto ad un pari numero di voti;
- che sono presenti, in proprio e per deleghe conservate agli atti dell'Associazione, previa verifica da parte del Presidente, n. 23 (ventitre) associati, come da foglio di intervento che resterà depositato agli atti dell'Associazione;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo.

Ai sensi di legge, dichiara, quindi, l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno che pone, quindi, in discussione, chiamando a fungere da segretario il socio sig. Leo Maurizio.

Si procede, quindi, alla trattazione degli argomenti all'O.d.G.

Il Presidente espone all'Assemblea gli adeguamenti degli statuti delle associazioni del terzo settore previsti dalle nuove norme dettate dal D.Lgs. 117/2017 e dal D.Lgs. 105/2018 ed in particolare:

- il riferimento all'inserimento dell'associazione nel registro degli Enti del Terzo Settore "ETS" nel settore delle Associazioni di Promozione Sociale (APS);
- il riferimento delle attività sociali svolte a quelle previste nel Codice del Terzo Settore "CTS";
- le modalità di redazione ed approvazione dei bilanci;
- il numero degli associati, i loro requisiti, i loro obblighi;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- entrata in vigore delle modifiche approvate.

Precisa, inoltre, il Presidente, che non si ritiene necessario inserire nella denominazione sociale l'acronimo "sportiva dilettantistica", e propone la nuova denominazione, anche in conformità alle modifiche sopra descritte, in "Associazione Culturale SIKILIA, Teatro - Musica - Danza A.P.S."

Rileva, pertanto, il Presidente di avere curato la stesura dei nuovi testi degli articoli dello Statuto dell'Associazione, coordinati con le proposte modifiche e ne dà lettura all'Assemblea.

Ultimata la lettura il Presidente invita, quindi, l'Assemblea a deliberare sugli argomenti esposti.

L'Assemblea, dopo ampia discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di modificare gli articoli 1 (uno), 2 (due), 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque), 14

(quattordici), 28 (ventotto), 30 (trenta) e 31 (trentuno) dello Statuto dell'Associazione come segue:

"ART. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi della Legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) ed ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e sue modifiche ed integrazioni e della normativa in materia, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata
"Associazione Culturale SIKILIA - Teatro - Musica - Danza A.P.S."
con sede in Santa Teresa di Riva (ME).

L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha lo scopo di allestire un ambiente nel quale i soci possono utilizzare, in modo proficuo, il proprio tempo libero, mediante iniziative culturali di vario genere, sia artistiche che di attualità, così come di puro svago, con particolare riguardo allo studio e alla divulgazione delle tradizioni popolari siciliane.

A tal fine essa si propone di organizzare, realizzare e gestire manifestazioni culturali di qualunque tipo, sia pubbliche che private, e così:

- organizzare e/o gestire manifestazioni culturali con rappresentazioni di musica, danza, teatro, cinema ed ogni altra forma di spettacolo, trattenimento e svago;
- progettare, organizzare e gestire sale teatrali e cinematografiche, nonché sale pubbliche di audizione e scuole di ballo;
- organizzare e gestire manifestazioni culturali con la realizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre, cineforum, meetings ed incontri vari;
- organizzare, realizzare e produrre, editare e distribuire lavori radiotelevisivi ed audiovisivi di qualsiasi genere e natura, sia in Italia che all'estero;
- organizzare, realizzare e produrre, editare, noleggiare e distribuire ogni genere di musica, sia in nastri, sia in dischi che in qualsiasi altra forma.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f) : interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs.22.1.2004 n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

Mario de Concetto Socia



e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lettera l): formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti l'associazione potrà operare fusioni ed incorporazioni con altre associazioni e/o enti aventi fini analoghi e/o affini, così come potrà partecipare a Cooperative, Società, Gallerie, Istituzioni ed Organismi vari, sia italiani che esteri.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale, per il cui perseguimento potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sopradetti.

L'Associazione potrà, infine, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi e/o finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali e Locali, nonché da Enti che si occupano anche del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il patrimonio è costituito:

- dai versamenti degli associati;
- dai contributi erogati all'Associazione da parte dei soci, dei privati, di Enti pubblici o privati, di pubbliche amministrazioni;
- da eventuali donazioni e legati.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che andrà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Il rendiconto economico-finanziario annuale viene redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione e deve esprimere in maniera chiara la struttura economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini



stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

ART. 4 - Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti a qualunque categoria di lavoro o le persone giuridiche che perseguono scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS.

ART. 5 - I soci si distinguono in fondatori, ordinari e allievi.

Sono soci FONDATORI coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota associativa.

Sono soci ORDINARI coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con i pagamenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci allievi i cittadini italiani o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta, anche all'esercente la potestà, che assuma ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri sopra specificati.

I soci allievi usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature e non hanno diritto di voto.

I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017.


ART.14 - Quel socio che compia atti contrari ai comuni interessi dell'Associazione, compromettendone o vincolandone la vita e lo sviluppo dell'attività e delle attrezzature o che compia atti contrari al rispetto degli altrui diritti o sia causa di discordie, è passibile di censura o di espulsione.

Entrambi detti provvedimenti saranno adottati dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende avanzare proposte, reclami o denunce deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente; sui reclami decide il Consiglio Direttivo a meno che il motivo non investa la competenza dell'Assemblea.

ART.28 - Le attribuzioni demandate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie degli associati;
- c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS), nonché redigere e fare approvare annualmente l'obbligatorio rendiconto economico e finanziario;
- d) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- e) pronunciare nei casi di perdita della qualità di socio;
- f) compilare e modificare i regolamenti interni che si rendano necessari per la migliore e più completa approvazione del presente Statuto;
- g) curare la regolare tenuta dei libri sociali;



h) curare l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad organi culturali nazionali;

i) delegare il Presidente, in caso di urgenza o di competenza del Consiglio;

l) nominare direttori tecnici, speciali commissioni o singole persone, con l'incarico di collaborare con il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle sue attività;

m) esercitare poteri disciplinari sugli associati.

ART.30 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART.31 - Le spese straordinarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti alla riunione.

L'assemblea, in questo caso, è validamente costituita se in essa interverranno la metà più uno dei soci.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

L'Assemblea delega e conferisce specifico mandato al presidente dell'Associazione, affinché provveda alla registrazione nelle forme di legge presso l'Agenzia delle Entrate del nuovo testo dello statuto così come approvato in data odierna e che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", chiedendone espressamente l'esenzione da imposta di bollo secondo il disposto dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017, e come confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 15/R del 21/12/2017.

L'Assemblea dà mandato al Presidente di curare tutti gli adempimenti successivi finalizzati all'iscrizione al RUNTS dell'Associazione quale APS.

Detti adempimenti rimangono tuttavia condizionati all'emanazione delle disposizioni di legge e/o dei regolamenti che definiranno le procedure di iscrizione.

L'Assemblea, infine, tenuto conto che l'Associazione è iscritta alla Federazione Italiana Teatro Amatori con sede in Roma, Via del Gesù n. 62, autorizza il Presidente dell'associazione ad associarsi e comunque ad aderire alla FITA quale Rete Associativa riconosciuta ai sensi dell'art. 41 del CTS.

Alle ore 21:50, null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'assemblea dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente e il Segretario danno atto che viene allegato al presente verbale, per farne parte integrante, lo statuto dell'Associazione così come modificato e approvato dall'assemblea dei soci oggi riunitasi.

Il Presidente


Concetta Scivo

Il Segretario

Manfredo



Atto registrato a Messina 07 APR. 2021 526 Serie 3
Esatti € _____
(€ _____) di cui € _____ per imposta di bollo




(*) Firma su delega del Direttore Provinciale (L. 20/01/2001)

(*) Provvedimento di delega ord. n. 18 08/2021

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

F. TIGASO



STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

ART. 1 - Nello spirito della Costituzione Repubblicana, ai sensi della Legge 383/2000 (fino a quando questa sarà in vigore) ed ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e sue modifiche ed integrazioni e della normativa in materia, è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata

"Associazione Culturale SIKILIA - Teatro - Musica - Danza A.P.S."

con sede in Santa Teresa di Riva (ME).

L'associazione non riconosciuta è retta e opera secondo i principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo art. 2, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica, apartitica e senza scopi di lucro.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione ha lo scopo di allestire un ambiente nel quale i soci possono utilizzare, in modo proficuo, il proprio tempo libero, mediante iniziative culturali di vario genere, sia artistiche che di attualità, così come di puro svago, con particolare riguardo allo studio e alla divulgazione delle tradizioni popolari siciliane.

A tal fine essa si propone di organizzare, realizzare e gestire manifestazioni culturali di qualunque tipo, sia pubbliche che private, e così:

- organizzare e/o gestire manifestazioni culturali con rappresentazioni di musica, danza, teatro, cinema ed ogni altra forma di spettacolo, trattenimento e svago;
- progettare, organizzare e gestire sale teatrali e cinematografiche, nonché sale pubbliche di audizione e scuole di ballo;
- organizzare e gestire manifestazioni culturali con la realizzazione di conferenze, convegni, seminari, mostre, cineforum, meetings ed incontri vari;
- organizzare, realizzare e produrre, editare e distribuire lavori radiotelevisivi ed audiovisivi di qualsiasi genere e natura, sia in Italia che all'estero;
- organizzare, realizzare e produrre, editare, noleggiare e distribuire ogni genere di musica, sia in nastri, sia in dischi che in qualsiasi altra forma.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1, dell'art. 5 del CTS:

- lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- lettera f) : interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs.22.1.2004 n. 42 e successive modificazioni;
- lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera l): formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali, che l'Associazione potrà svolgere inoltre, a norma dell'art. 6 del CTS, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, come definito dal medesimo art. 6.

Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

Per il raggiungimento degli scopi anzidetti l'associazione potrà operare fusioni ed incorporazioni con altre associazioni e/o enti aventi fini analoghi e/o affini, così come potrà partecipare a Cooperative, Società, Gallerie, Istituzioni ed Organismi vari, sia italiani che esteri.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle strettamente connesse allo scopo sociale, per il cui perseguimento potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali sopradetti.

L'Associazione potrà, infine, nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi e/o finanziamenti sia da parte dello Stato che da Enti Regionali e Locali, nonché da Enti che si occupano anche del Turismo e dello Spettacolo.

ART. 3 - L'Associazione ha durata a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci.

Il patrimonio è costituito:

- dai versamenti degli associati;
- dai contributi erogati all'Associazione da parte dei soci, dei privati, di Enti pubblici o privati, di pubbliche amministrazioni;
- da eventuali donazioni e legati.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà compilare il bilancio consuntivo che andrà sottoposto all'Assemblea per l'approvazione.

Il rendiconto economico-finanziario annuale viene redatto in conformità alle scritture contabili tenute dall'Associazione e deve esprimere in maniera chiara la struttura economica e finanziaria dell'associazione ed il volume delle attività istituzionali e commerciali poste in essere durante l'esercizio sociale.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SOCI

ART. 4 - Il numero degli associati è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti a qualunque categoria di lavoro o le persone giuridiche che perseguono scopi affini o attinenti a quello dell'associazione, nei limiti previsti dal comma 3, dell'art. 35 CTS.



ART. 5 - I soci si distinguono in fondatori, ordinari e allievi.

Sono soci **FONDATORI** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e versato la quota associativa.

Sono soci **ORDINARI** coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano in regola con i pagamenti.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'associazione comporta per l'associato il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono soci allievi i cittadini italiani o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, che ottemperino alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento e che, avendone fatta domanda sottoscritta, anche all'esercente la potestà, che assuma ogni obbligo relativo, siano stati accettati come tali dal Consiglio Direttivo, sulla base dei criteri soprascriptificati.

I soci allievi usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature e non hanno diritto di voto.

I soci sono obbligati a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.lgs. 117/2017.

ART. 6 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda, sottoscritta anche da due soci fondatori od ordinari, che deve contenere il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e attività svolta dall'aspirante socio, nonché la dichiarazione di obbligarsi ad accettare e ad osservare lo Statuto Sociale e le deliberazioni degli organi sociali.

ART. 7 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio ordinario decide il Consiglio Direttivo.

Contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Assemblea Ordinaria.

ART. 8 - In caso di ammissione, la persona accettata deve, in quanto socio ordinario, versare la quota di iscrizione annua, che in nessun caso è rimborsabile, nonché pagare i diritti di partecipazione alle manifestazioni culturali.

Le quote e i contributi associativi, in nessun caso rivalutabili, così come gli obblighi ed i diritti dei soci di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun motivo ed a nessun titolo, se non a causa di morte.

ART. 9 - L'associato può recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima.

ART.10 - Tutti i soci devono firmare l'albo dell'Associazione.

Sia i soci che i familiari conviventi dei soci potranno frequentare i locali sociali ed usufruire delle comuni attrezzature.

ART.11 - Il socio, per tutto il tempo in cui usufruisce dei mezzi o delle cose di proprietà dell'Associazione, si rende personalmente responsabile, ai fini civili e penali, per ogni danneggiamento a cose o persona da lui o da chi per lui provocato, esonerando l'Associazione, i soci fondatori ed i suoi dirigenti da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

Risponde, altresì, nei confronti dell'Associazione, di ogni danneggiamento o guasto provocato alle attrezzature impiegate.

ART.12 - Tutte le attrezzature e le installazioni fisse o mobili per le attività culturali sono di proprietà dell'Associazione e nessun socio, a qualsiasi titolo, può procedere ad installarne altre.

Chiunque non rispetti le presenti disposizioni statutarie incorre nelle condizioni previste dall'art.14 del presente Statuto.

ART.13 - In caso di decesso di un socio ordinario o fondatore, il coniuge superstite e gli eredi in linea retta che ne facciano richiesta subentrano di diritto nella relativa qualifica, salvo il voto negativo del Consiglio Direttivo espresso per difetto dei requisiti personali o morali richiesti per far parte dell'Associazione.

ART.14 - Quel socio che compia atti contrari ai comuni interessi dell'Associazione, compromettendone o vincolandone la vita e lo sviluppo dell'attività e delle attrezzature o che compia atti contrari al rispetto degli altrui diritti o sia causa di discordie, è passibile di censura o di espulsione.

Entrambi detti provvedimenti saranno adottati dal Consiglio Direttivo.

Il socio che intende avanzare proposte, reclami o denunce deve farlo per iscritto, indirizzando un esposto al Presidente; sui reclami decide il Consiglio Direttivo a meno che il motivo non investa la competenza dell'Assemblea.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

ART. 15 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo.

TITOLO IV DELL'ASSEMBLEA

ART.16 - L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è convocata in seduta ordinaria una volta l'anno, entro il 28 marzo per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e del rendiconto economico e finanziario, e per l'elezione del Consiglio Direttivo, ove il mandato decennale venga a scadere.

ART.17 - L'Assemblea può essere convocata, in seduta straordinaria, su decisione del Presidente o su richiesta di almeno la metà dei soci e sarà presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in mancanza, da un Presidente eletto di volta in volta dall'Assemblea.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un socio chiamato dal Presidente dell'Assemblea.

ART.18 - La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avverrà con pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione e mediante lettera raccomandata, anche a mano, da inviare, almeno sette (7) giorni prima della data scelta per la riunione, a ciascun Socio avente diritto di partecipazione.

Sia la pubblicazione affissa nella sede dell'Associazione che le raccomandate di convocazione inviate ai soci, dovranno contenere la specifica delle delibere poste all'Ordine del Giorno, i rendiconti, i programmi e quant'altro sarà oggetto di discussione in sede assembleare.

L'Assemblea può essere riunita in seconda convocazione a distanza di almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e può deliberare su tutti gli argomenti, tranne su quelli per i quali è prevista una diversa maggioranza, in prima convocazione quando è presente la metà più uno dei soci ed in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, anche se di contenuto



economico, sono valide e vincolanti anche per i soci assenti o dissenzienti, salva per costoro la facoltà di liberarsi presentando, entro dieci giorni dalla riunione dell'assemblea, le proprie dimissioni, se adottate dalla metà più uno dei soci intervenuti alla riunione.

In caso di parità la proposta in votazione si intende respinta.

Tutte le votazioni dell'assemblea avranno luogo per chiamata personale, secondo l'ordine dettato dal foglio di presenza.

L'Associazione, però, potrà decidere, per singoli argomenti, che la votazione abbia luogo in forma segreta.

ART.19 - Ogni socio può ricevere delega per l'assemblea da non più di altri tre soci. Sono nulle le deleghe conferite a persone estranee all'Associazione.

I soci muniti di delega hanno diritto di voto anche per i soci da essi rappresentati.

ART. 20 - L'Assemblea degli Associati:

- 1) elegge i membri componenti il Consiglio Direttivo;
- 2) delibera sul bilancio preventivo ed il conto consuntivo già predisposto dal Consiglio Direttivo e sull'obbligatorio rendiconto economico e finanziario;
- 3) modifica lo Statuto sotto l'osservanza delle norme di cui all'art. 29;
- 4) delibera su tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai soci, poste all'ordine del giorno;
- 5) delibera sulla devoluzione del patrimonio comune, in caso di scioglimento.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio, di qualunque categoria, può prenderne visione.

I Bilanci preventivi e consuntivi e il rendiconto economico e finanziario, devono restare depositati nella sede sociale. Ogni socio ne può prendere visione.

TITOLO V CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 21 - L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da cinque membri.

Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso.

Tutti i soci per i quali non ricorra una delle sopra specificate cause di ineleggibilità, possono essere liberamente eletti negli Organi Amministrativi dell'Associazione.

Le relative votazioni per l'elezione dovranno avvenire secondo il principio del voto singolo di cui all'art.2532 secondo comma Codice Civile.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Cassiere.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica dieci anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione ed a lui spetta la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno assunte dal Vice-Presidente o, in mancanza, dal Segretario o dal Cassiere.

ART.22 - In caso di rinuncia o di cessazione dall'ufficio, per qualsiasi ragione, di un componente il Consiglio Direttivo, si procederà ad elezione parziale.

Il nuovo eletto durerà in carica sino a quando doveva durare in carica il componente sostituito.

*Manfredi
Lancetta Sorella*

ART.23 - Il Presidente è tenuto a convocare, almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può autoconvocarsi a richiesta di almeno due componenti.

ART.24 - Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, sempre che il Presidente dimostri che tutti i consiglieri siano stati convocati, con un preavviso di almeno tre giorni, quando siano presenti tre componenti, compreso il Presidente, e le deliberazioni sono valide ed adottate con la maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti, la proposta in votazione dovrà essere portata alla successiva riunione del Consiglio Direttivo e qui prevarrà la proposta per la quale ha votato il Presidente.

ART.25 - Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

ART.26 - Il Segretario redige i verbali, coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza ed è responsabile di tutto il materiale d'ufficio.

ART.27 - Tutte le somme vengono rimosse dal Cassiere il quale, inoltre, esegue i pagamenti su ordinativi firmati dal Presidente e da lui controfirmati.

ART.28 - Le attribuzioni demandate al Consiglio Direttivo sono le seguenti:

- a) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- b) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie degli associati;
- c) formare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo (o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS), nonché redigere e fare approvare annualmente l'obbligatorio rendiconto economico e finanziario;
- d) deliberare sulle domande di ammissione all'Associazione;
- e) pronunciare nei casi di perdita della qualità di socio;
- f) compilare e modificare i regolamenti interni che si rendano necessari per la migliore e più completa approvazione del presente Statuto;
- g) curare la regolare tenuta dei libri sociali;
- h) curare l'eventuale affiliazione dell'Associazione ad organi culturali nazionali;
- i) delegare il Presidente, in caso di urgenza o di competenza del Consiglio;
- l) nominare direttori tecnici, speciali commissioni o singole persone, con l'incarico di collaborare con il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle sue attività;
- m) esercitare poteri disciplinari sugli associati.

TITOLO VI

MODIFICA DELLO STATUTO

ART.29 - Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi dei soci ed il voto favorevole della metà più uno degli associati intervenuti.

TITOLO VII

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.30 - Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.


In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.31 - Le spese straordinarie dovranno essere deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti alla riunione.

L'assemblea, in questo caso, è validamente costituita se in essa interverranno la



metà più uno dei soci.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART.32 - Per quant'altro non previsto nel presente Statuto, ci si richiama ai regolamenti interni ed alle norme di legge che regolano e disciplinano la materia.

Concetto Socini

Manfredo



